

Statuto della Associazione Culturale
CENTRO STUDI "MARTINO MARTINI"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, con la partecipazione dell'*Università degli Studi di Trento*, la *Federazione Trentina delle Cooperative*, la *Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto*, la *Regione Trentino Alto Adige/Südtirol*, la *Provincia Autonoma di Trento* e l'*Arcidiocesi di Trento*, l'Associazione Culturale denominata **Centro Studi "Martino Martini"**. Essa si pone in continuità con l'attività svolta dall'Associazione "Centro studi sulla Cina Martino Martini", dal 1994, presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento e dall'Associazione "Centro studi Martino Martini per lo sviluppo delle relazioni culturali Europa-Cina", costituita a Trento nel dicembre 1997.

L'Associazione ha sede in Trento, via Verdi 26, presso l'Università degli Studi di Trento.

Art. 2 - Oggetto

L'Associazione si proclama apartitica ed esclude dai propri obiettivi il conseguimento di ogni e qualsivoglia fine di lucro.

L'Associazione **si propone di** sviluppare le relazioni inter-culturali fra Europa e Cina, favorendo lo scambio di conoscenze scientifiche, umanistiche, economiche e tecnologiche; in particolare l'Associazione potrà

- a. promuovere e divulgare studi, ricerche e conoscenze sulla Cina di carattere storico, economico, sociologico, linguistico, tecnologico e scientifico;
- b. sostenere iniziative in Cina miranti a promuovere gli studi sull'Europa, con particolare riferimento alla realtà italiana e regionale;
- c. promuovere l'interscambio delle risorse umane, accademiche e professionali, tra Centri universitari, Istituti di cultura, Enti socio-economici dell'Italia e della Cina;
- d. valorizzare le relazioni scientifiche tra Istituti universitari cinesi e Istituzioni italiane ed europee, con particolare riferimento

all'Università di Trento; estendere i rapporti di cooperazione culturale con persone ed Enti, europei e asiatici, che perseguono scopi simili;

e. valorizzare la figura e l'eredità culturale di Martino Martini, mediatore e interprete tra il mondo cinese e quello europeo, curandone l'edizione critica delle opere e stimolando la ricerca sui rapporti tra la civiltà occidentale e le civiltà extra-europee.

Art. 3 - Iniziative

Per realizzare le finalità sopra descritte, il Centro Studi "Martino Martini" potrà intraprendere le seguenti **iniziative**:

- a. promuovere, coordinare, organizzare studi, seminari, ricerche, convegni, mostre;
- b. raccogliere, ordinare e conservare materiale documentario relativo alle principali tematiche di ricerca individuate;
- c. divulgare conoscenze e risultati in campo scientifico, umanistico, economico-sociale, attraverso libri, pubblicazioni periodiche, audiovisivi, annali monografici o miscellanei, documentazione varia;
- d. sviluppare attività di cooperazione e solidarietà internazionale in campo economico, scientifico e culturale;
- e. promuovere convenzioni e accordi per gli scambi di ricercatori, studenti ed esperti presso Istituzioni scientifiche, culturali e professionali dei rispettivi paesi;
- f. creare una rete stabile di comunicazione e informazione tra persone e tra Istituti coinvolti nei programmi di attività;

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività che siano ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4 – Mezzi Finanziari

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai proventi relativi all'attività sociale, da contributi di Enti pubblici e di Enti privati, da contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti effettuati da soggetti diversi in base a leggi o a titolo di liberalità.

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e beni immobili, in quanto esistenti o che diverranno di proprietà dell'Associazione e da eventuali fondi di riserva.

L'Associazione può compiere operazioni mobiliari e immobiliari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Durante la vita dell'Associazione, la medesima non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 5 – Soci

L'Associazione è composta da Soci istituzionali, Soci ordinari e Soci sostenitori.

Sono **Soci istituzionali** l'Università degli Studi di Trento, la Federazione Trentina delle Cooperative, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, la Provincia Autonoma di Trento, l'Arcidiocesi di Trento. A questi Soci sopraindicati possono aggiungersi altri Enti proposti dal Comitato Direttivo e accettati a maggioranza dai Soci istituzionali.

Sono **Soci ordinari** le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del 1997 e successivamente le persone fisiche, proposte dal Consiglio Direttivo e accettate dall'Assemblea, che siano disposte a contribuire significativamente al raggiungimento delle finalità del Centro.

Sono **Soci sostenitori** gli Enti pubblici e le persone fisiche che contribuiscono finanziariamente all'Associazione.

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo secondo i criteri e le modalità ritenuti più opportuni. Per quanto riguarda il Socio Università degli Studi di Trento la quota annuale si considererà versata mediante la concessione di spazi e servizi a favore dell'ente in forma gratuita.

I Soci hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Ammissione a Socio

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Contro la decisione dell'Assemblea non è ammesso appello.

Art. 7 – Doveri del Socio

I Soci hanno il dovere di:

1. sottoscrivere la somma annualmente richiesta per l'ammissione dal Consiglio Direttivo;
2. osservare le norme dello Statuto e dei regolamenti, nonché le disposizioni contenute nelle deliberazioni degli organi sociali;
3. partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;
4. cooperare con gli organi sociali per il conseguimento degli scopi societari;
5. difendere sempre il buon nome dell'Associazione.

Art. 8 – Diritti del Socio

I Soci in regola con il pagamento della somma annualmente stabilita per l'ammissione hanno diritto di:

1. partecipare alle Assemblee con voto deliberativo;
2. ricoprire cariche sociali;
3. usufruire dei servizi e delle strutture dell'Associazione nei modi e con i limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali;

Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

1. per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo;
2. per morosità: il Socio che non provvederà al pagamento della somma annualmente richiesta per l'ammissione entro 60 giorni dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
3. per espulsione, deliberata dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea, pronunciata contro il Socio che venga meno all'adempimento dei doveri previsti dallo Statuto, dai regolamenti

e dalle disposizioni degli organi sociali o arrechi comunque danno morale o materiale all'Associazione, ovvero perda i requisiti previsti per l'ammissione.

La delibera di esclusione dovrà contenere, a pena di nullità, l'esatta indicazione dei motivi del provvedimento di espulsione.

Art. 10 – Rapporti con i Soci cessati

I Soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione delle somme o dei contributi versati.

I rapporti nascenti da contratto od obbligazione sono regolamentati dalle norme del Codice Civile.

Art. 11 – Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio o terminano il trentuno dicembre dell'anno.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 14 – Partecipazione all'Assemblea

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della somma annualmente stabilita per l'ammissione.

Art. 15 – Assemblea Ordinaria

Spetta all'Assemblea ordinaria:

1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'art 21, e il Revisore dei conti;
2. approvare la relazione di attività e il bilancio consuntivo e preventivo;
3. approvare l'ammissione dei nuovi Soci, proposti dal Consiglio Direttivo;
4. decidere sui problemi patrimoniali e finanziari della Associazione;
5. deliberare sugli argomenti attinenti la gestione sociale sottoposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Assemblea Straordinaria

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 18 – Pubblicità della Convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno venti giorni prima della data di convocazione indicante la data, il luogo della seduta e l'ordine degli argomenti da trattare.

Art. 19 – Validità dell'Assemblea

Tanto l'Assemblea ordinaria, che quella straordinaria, saranno valide con la presenza della maggioranza dei Soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti; in ogni caso la seconda convocazione dovrà avvenire entro i 15 giorni susseguenti alla prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità la proposta si dà per accettata.

Ai sensi dell'art.21 del C.C. nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le eventuali modifiche dello Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno; per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano, con prova e controprova.

Art. 20 – Organi e deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea risultanti dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed assunte nei modi e con le forme previste dallo Statuto hanno effetto per tutti i Soci, ancorché non rappresentanti o dissenzienti.

Art. 21 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari e sostenitori e da un membro designato da ciascuno dei soci istituzionali.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e può attribuire deleghe per lo svolgimento dell'attività e nominare il Direttore.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 22 - Cooptazione

Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, questo sarà sostituito, fino alla prima Assemblea, da altro Socio individuato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi tuttavia sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere più della metà dei propri componenti.

In tal caso si procederà a nuove elezioni.

Art. 23 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 24 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

1. proporre alla Assemblea l'ammissione di nuovi Soci;
2. determinare le quote associative annue, secondo i criteri e le modalità che riterrà più opportuni;
3. assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci durante l'attività sociale;
4. redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo;
5. fissare le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
6. programmare l'attività dell'Associazione nel rispetto delle direttive dell'Assemblea dei Soci e curarne la realizzazione;
7. predisporre i regolamenti interni per il buon funzionamento dell'Associazione;
8. scegliere i collaboratori, fissandone le mansioni;
9. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea.

Art. 25 - Responsabilità

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione, sia sul piano morale che su quello economico/finanziario, anche in deroga all'art.38 C.C.

Art. 26 - Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale Rappresentante di fronte ai terzi e in ogni specie o grado di giudizio.

Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle delibere consiliari, sottopone al Consiglio gli impegni di

spesa, gestisce i collaboratori, rilascia le dovute autorizzazioni, firma la corrispondenza.

Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per far ottenere la personalità giuridica all'Ente.

Art. 27 – Revisore dei conti

Il controllo legale è affidato ad un Revisore dei conti eletto dall'Assemblea dei Soci.

L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e presenta una relazione annuale all'Assemblea dei Soci.

Art. 28 – Direttore

Il Direttore, se nominato dal Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Ha inoltre il compito di attuare, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, il piano di attività dell'Ente.

Art. 29 – Clausola Arbitrale

Tutte le controversie fra l'Associazione e i Soci e tra Soci stessi sono sottoposte a un Collegio arbitrale costituito da tre componenti, Soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate e un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso.

Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto.

La proposta di radiazione di un Socio dall'Associazione deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione per la successiva delibera dell'Assemblea.

I Soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Art. 30 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 31 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto di almeno 3/4 degli associati.

Art. 32 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, tutto il patrimonio ed eventuale altra dotazione di strumenti, apparecchi, libri o altro, verrà devoluto ad altra associazione avente scopi analoghi.

Art. 33 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Trento, li 9 giugno 2003

Il Presidente
- Senatore Renzo Gubert -